

Originale Ordinanza Sindacale

N. 000029 data 07/08/2024

Classifica 0009

Oggetto: Deroga parziale e temporanea all'ordinanza sindacale n. 20 del 20.06.2024, recante "Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago. Estate 2024.

Il Vice Sindaco

PREMESSO che:

- con propria ordinanza n. 20 del 20.06.2024 sono state adottate disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago sull'intero territorio comunale, con efficacia nel periodo intercorrente tra il 21 giugno ed il 15 settembre 2024;
- tra le disposizioni contenute nella suddetta ordinanza n. 20/2024 sono presenti alcune indicazioni operative agli esercenti a tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio, ed in particolare quelle relative alla limitazione oraria della diffusione sonora all'esterno dei locali di esercizio e nelle aree date in concessione (dehor), anche attraverso la voce amplificata di disc-jockey o vocalist;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione comunale ha programmato per la corrente stagione estiva un insieme di eventi culturali, sportivi, enogastronomici e musicali ai quali si affianca tutta una serie di iniziative di animazione promossa dai singoli locali o da gruppi di esercenti;
- in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto, si svolgeranno sul territorio comunale manifestazioni ed intrattenimenti musicali organizzati dai pubblici esercizi aventi particolare richiamo e importanza a livello turistico, per i quali si prevede un notevole afflusso di persone in ragione dell'elevato numero di presenze di turisti;
- la notte a cavallo tra il 14 ed il 15 agosto rappresenta il momento clou dell'estate con la presenza di numerosi avventori e turisti che affolleranno il lungomare e le strade cittadine e, conseguentemente, i pubblici esercizi che animeranno la serata con intrattenimenti musicali;

RILEVATO che gli intrattenimenti musicali, in considerazione delle disposizioni della citata ordinanza sindacale dovrebbero essere interrotti alle ore 24.00 e l'eventuale prosecuzione oltre tale orario si porrebbe in contrasto con le limitazioni orarie riguardanti la diffusione sonora

all'esterno dei locali di esercizio e nelle aree date in concessione di cui al punto 2, primo comma, del dispositivo della citata ordinanza sindacale n.20 del 20.06.2024;

CONSIDERATO che la deroga temporanea alla disposizione sopra citata, proprio in ragione della peculiarità della giornata e della eccezionalità degli eventi, è opportuna anche in considerazione delle particolari necessità dell'utenza turistica e in relazione all'organizzazione di numerose attività anche di carattere musicale che si terranno nel territorio cittadino da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico spettacolo e del commercio;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare in via eccezionale parte del dispositivo dell'ordinanza sindacale n.20/2024, escludendo, esclusivamente in corrispondenza delle prime 2 ore e trenta ore di giovedì 15 agosto 2024, il divieto di diffusione sonora all'esterno dei locali di esercizio e nelle aree date in concessione (dehor), anche attraverso la voce amplificata di disc-jockey o vocalist, ferme restando tutte le altre limitazioni, disposizioni, esortazioni e sanzioni contenute nella medesima ordinanza sindacale e sempre fatte salve le vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico;

DATOATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt.7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

la sospensione **dalle ore 00:00 alle ore 02:30 di giovedì 15 agosto** del divieto di diffusione sonora all'esterno dei locali di esercizio e nelle aree date in concessione (*dehor*), anche attraverso la voce amplificata di *disc-jockey* o *vocalist* di cui al comma 1 del punto 2 "*Indicazioni operative agli esercenti a tutela della salute, dell'ambiente e patrimonio*" dell'ordinanza sindacale n. 20 del 20.06.2024, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago. Estate 2024.*"

Restano salve le vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Tutte le altre limitazioni, disposizioni, esortazioni e sanzioni contenute nella medesima ordinanza sindacale n. 20 del 20.06.2024 risultano confermate.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul portale istituzionale comunale, viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai

sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Vice Sindaco
CAPRIOTTI ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa